



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Consiglio Regionale della Campania

Prot. SETSG 2015.0001333/P
Del 01/12/2015 10 19 33
Da SETSG PRESCR

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Al Presidente della Commissione
Consiliare Permanente VIII, III e VII

Ai Consiglieri Regionali

Alla U.D. Studi legislativi
e Servizio Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di legge "Modifica ed integrazione alla legge regionale 3 agosto 2013, n.10 (Valorizzazione dei suoli pubblici a vocazione agricola per contenere il consumo e favorirne l'accesso ai giovani)- Istituzione della Banca della Terra Campana" Reg.Gen.n.101
Ad iniziativa del Consigliere Monica Paolino
Depositata in data 25 novembre 2015

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:
VIII Commissione Consiliare Permanente per l'esame;
III e VII Commissione Consiliare Permanente per il parere.
Le stesse si esprimeranno nei modi e tempi previsti dal Regolamento.

Napoli 1 Dic. 2015

IL PRESIDENTE

ROIA



Consiglio Regionale della Campania

25/11/2015
Dott. Monica Paolino
Sf. 101
J.S.

Prot. n.49 del 10/11 /2015

Al Presidente del Consiglio Regionale della Campania

Alla Direzione Generale Attività Legislativa

All'Unità Dirigenziale Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

SEDE

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, la proposta di legge avente ad oggetto:
"Istituzione della Banca della Terra Campana. Modifica ed integrazione alla Legge regionale
3 agosto 2013 n.10 "Valorizzazione dei suoli pubblici a vocazione agricola per contenerne il
consumo e favorirne l'accesso ai giovani".

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0015904/A

Del 25/11/2015 09 26 42

Da CR A SERASS

Il Consigliere Regionale

Dott. Monica Paolino

Monica Paolino

ATTIVITA' LEG.VA
101

24/11/15
Sf. 101



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di legge: "Istituzione della Banca della Terra Campana. Modifica ed integrazione alla Legge regionale 3 agosto 2013 n.10 "Valorizzazione dei suoli pubblici a vocazione agricola per contenerne il consumo e favorirne l'accesso ai giovani".

RELAZIONE DEL PROPONENTE

La crisi che sta attraversando l'Italia ed in particolare la nostra Regione in termini economici ed occupazionali, impone a noi tutti di impegnarci per trovare nuove soluzioni che siano in grado di contribuire alla creazione ed incentivazione di nuove opportunità di lavoro.

Con la presente proposta di legge si vuole rincorrere proprio questo obiettivo incentivando, peraltro, un settore, quello dell'agricoltura, che è stato per anni elemento trainante della nostra economia regionale e meridionale e che oggi si intende rilanciare anche attraverso l'istituzione della Banca della Terra Campana.

La Legge regionale 10/2013 ha aperto la strada per l'avvio di nuove attività agricole con soggetti che ne risultano impossibilitati poiché non in possesso di terreni da destinare a tale scopo. Si è dato un notevole impulso allo sviluppo del settore agricolo campano ed alla produzione di prodotti autoctoni, incentivando la nascita di nuove aziende o l'ampliamento di quelle esistenti, con particolare attenzione verso i giovani che si avvicinano, per la prima volta, al mondo dell'agricoltura o verso le cooperative che intendono espandersi.

Con l'istituzione della Banca della Terra Campana si apre una nuova prospettiva, cioè quella riservata ai privati proprietari di terreni che intendono renderli disponibili per operazioni di locazione o di concessione temporanea; nella Banca della Terra Campana vengono raccolti anche terreni definiti "abbandonati o incolti", ai sensi della legge n. 23 del 28 Aprile del 1975 (Norme in materia di assegnazione di terre incolte) che rivestono particolare importanza.

La ripresa della coltivazione su quei terreni abbandonati, infatti, pennellerebbe il miglioramento dell'assetto idrogeologico, altrimenti influenzato negativamente dall'abbandono delle terre agricole e dalla dismissione delle normali pratiche agronomiche.

Così facendo è possibile prevenire anche il fenomeno degli incendi boschivi e delle calamità naturali in genere, impedendo così il verificarsi di eventi dannosi per il patrimonio forestale regionale già gravemente provato a causa del dissesto idrogeologico in cui versiamo a livello nazionale, con conseguente risparmio di risorse pubbliche. La tenuta della Banca dati della Terra Campana resta in carico alla Direzione Generale delle politiche agricole della Giunta regionale della Campania, pertanto senza ulteriori spese incidenti negativamente sull'economia della nostra Regione.

Renato Polino



Consiglio Regionale della Campania

ATTIVITA' LEG. VA
REG. GPN. N. 101

Art.1

1. La legge regionale 03 agosto 2013, n.10 (Valorizzazione dei suoli pubblici a vocazione agricola per contenerne il consumo e favorirne l'accesso ai giovani) è così modificata:

a) l'articolo 2 è così modificato:

1. Il comma 2 è abrogato;
2. Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi: “2. In attuazione dei principi e dei criteri della legge n.23 del 28/04/ 1975 (Norme in materia di assegnazione di terre incolte), la Regione valorizza le terre agricole incolte coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali per favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire l'ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agro-forestali, tutelare l'ambiente ed il paesaggio e conservare le biodiversità.” “3. Per le finalità di cui al comma 2, la Regione istituisce la Banca della Terra Campana con l'obiettivo di:
 - a) favorire il recupero produttivo dei terreni incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati e dei fabbricati rurali;
 - b) favorire il riordino fondiario attraverso l'accorpamento e l'ampliamento delle superfici delle aziende agricole;
 - c) promuovere l'insediamento di nuove aziende agricole;
 - d) valorizzare il patrimonio agricolo forestale presente sul territorio regionale;
 - e) incentivare lo sviluppo produttivo ed occupazionale nelle aree rurali tramite lo sviluppo dell'attività agricola, in sinergia con l'imprenditoria privata, favorendo la promozione del ricambio generazionale nel settore agricolo e la salvaguardia degli equilibri idrogeologici;
 - f) proteggere l'ambiente e tutelare il paesaggio e le biodiversità;
 - g) promuovere l'accesso della popolazione ai terreni agricoli ai fini del loro recupero produttivo, della crescita occupazionale, del contrasto al consumo del suolo;
 - h) favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, limitare gli incendi boschivi, favorire l'ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agro-forestali, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali;
 - i) contrastare il fenomeno dell'abbandono e dell'inutilizzo del patrimonio agroforestale, quale fattore di compromissione dei valori ambientali, culturali e sociali del territorio, promuovendo azioni di recupero produttivo dei beni agro-forestali attraverso i modelli di agricoltura sociale e sostenibile.”

Monica Pizzuto



Consiglio Regionale della Campania

b) dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

"2bis

(Banca della Terra)

*Decreto Regionale
della Repubblica*

1. La Banca della Terra consiste in un elenco completo ed aggiornato dei terreni e fabbricati di proprietà pubblica e privata dichiarati disponibili per operazioni di locazione o di concessione. L'elenco contiene terreni di proprietà regionale, comunale e di altri enti pubblici, ivi compresi quelli eventualmente affidati in gestione, con convenzione, dalla Regione o da soggetti privati nonché i fabbricati rurali e terreni privati dichiarati temporaneamente disponibili, abbandonati o incolti, ai sensi della Legge 440/1975. L'elenco è detenuto presso la competente Direzione Generale per le Politiche Agricole ed è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno. I beni inseriti nella Banca della Terra non possono essere soggetti a cambio di destinazione d'uso sino a quando risultano iscritti nel suddetto elenco, salvo che per la realizzazione di opere di pubblica utilità.

2. Si considerano abbandonati o incolti:

- a) i terreni coltivabili ed i fabbricati rurali che non siano stati destinati ad uso produttivo da almeno due annate agrarie, ad esclusione dei terreni che sono oggetto di impegni derivanti dalla normativa europea;
- b) i terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo in cui si sono insediate formazioni arbustive.

3. Si considerano insufficientemente coltivati i terreni le cui produzioni ordinarie, unitarie medie, dell'ultimo triennio non abbiano raggiunto il quaranta per cento di quelle ottenute, per le medesime colture, nello stesso periodo in terreni della medesima zona. Nelle zone dove esistono terreni serviti da impianti d'irrigazione, la comparazione necessaria ai fini previsti dal precedente periodo è effettuata con le produzioni unitarie dei terreni irrigui.

4. La Banca della Terra è strutturata in:

- a) Beni di proprietà pubblica, regionale, comunale e di enti pubblici;
- b) Beni di proprietà privata i cui proprietari facciano domanda di inserimento nella banca dati per la loro messa a disposizione ai fini della presente legge;
- c) Terreni agricoli che risultano abbandonati o incolti da almeno due anni individuati avvalendosi anche dei dati in possesso dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e dei Centri di Assistenza Agricola (CAA).

5. La Giunta regionale della Campania, e per essa la Direzione Generale delle Politiche agricole, predispone i bandi o avvisi contenenti le modalità ed i termini per la presentazione delle istanze sia per gli Enti pubblici che per i soggetti privati."

Merica Pedino



Consiglio Regionale della Campania

c)dopo l'articolo 2bis, inserire il seguente:

“2ter

(Utilizzo dei beni inseriti nella Banca della Terra Campana)

1. I beni elencati nella Banca della Terra sono destinati esclusivamente alle attività di cui all'articolo 2135 c.c.. L'assegnazione dei terreni presenti nella Banca della Terra è finalizzata ad incentivare lo sviluppo della filiera agricola campana.
2. Entro novanta giorni dalla formulazione della Banca della Terra, la Giunta regionale, attraverso le proprie strutture territoriali, effettua i necessari sopralluoghi finalizzati alla valutazione dei terreni sia pubblici che privati. Tale valutazione è necessaria ai fini della quantificazione del canone.
3. Gli atti di assegnazione specificano le condizioni necessarie per la conservazione del patrimonio agricolo forestale e prevedono, in particolare, l'uso per il quale il bene è concesso, la durata dell'assegnazione e l'ammontare del canone che deve essere corrisposto dall'assegnatario. L'ammontare del canone è stabilito dalle competenti strutture della Giunta regionale ed è vincolante sia per il proprietario che per l'assegnatario.”

Marisa Polino



Consiglio Regionale della Campania

c) dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

**“Art. 7bis
(Abrogazioni)**

I . La legge regionale 28 Aprile 1975 n. 23 (Utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate) è abrogata.”

**Art. 2
(Disposizioni finanziarie)**

I .Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli adempimenti disposti dalla norma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione Campania e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate.

**Art. 3
(Entrata in vigore)**

I . La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania in versione telematica (Buc).

Marino Peduto